



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 65

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche.

Il giorno **20 Gennaio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica che:

la Provincia autonoma di Trento è stata la prima provincia italiana (1980) a predisporre un piano di risanamento contro la setticemia emorragica virale (SEV) e, successivamente all'emanazione della direttiva n. 91/67/CEE del 28 febbraio 1991, nei confronti della necrosi ematopoietica infettiva (NEI).

Con decisione n. 98/359/CE del 15 maggio 1998 è stato inizialmente approvato il programma di risanamento della SEV e della NEI proposto dalla Provincia autonoma di Trento, programma che è stato aggiornato negli anni successivi in funzione del conseguimento della qualifica di zona/azienda riconosciuta indenne da parte delle zone/aziende inserite nel programma di risanamento.

Con decisioni n. 98/357/CE del 18 maggio 1998 e n. 98/395/CE del 29 maggio 1998 sono stati inizialmente definiti rispettivamente l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute indenni e l'elenco delle zone riconosciute indenni in Italia relativamente alla NEI e alla SEV.

Tali elenchi sono stati aggiornati secondo la procedura definita da ultimo dalla decisione 2009/177/CE, successivamente abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021.

Il paragrafo 1 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 dispone che le zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento stesso, per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità tra l'altro con la direttiva 2006/88/CE, si considerano aver ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia in conformità con il regolamento (UE) 2016/429 e, come tali, sono soggette ai pertinenti obblighi previsti dal medesimo regolamento.

Il paragrafo 3 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 dispone infine che i compartimenti a cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) o c), in conformità con la direttiva 2006/88/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia a norma dell'articolo 37 del medesimo regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dallo stesso.

Parimenti, l'articolo 84, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2020 stabilisce che le zone e i compartimenti riconosciuti indenni da SEV e da NEI, ai sensi della direttiva 2006/88/CE, prima della data di applicazione del regolamento sono considerati «indenni da malattia» conformemente al medesimo regolamento delegato. Le informazioni relative agli stabilimenti situati in tali zone e compartimenti indenni da malattia sono indicate nella pagina informativa su internet resa disponibile al pubblico dal Ministero della salute conformemente all'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione del 30 gennaio 2020.

Il paragrafo 3 dell'articolo 84 sopraccitato stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per il mantenimento di tale *status* siano conformi a quelle di cui al regolamento in parola.

Il paragrafo 2 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 dispone inoltre che le zone che hanno ottenuto il riconoscimento di un programma di eradicazione o di sorveglianza per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità con la direttiva 2006/88/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento di un programma di eradicazione in conformità con il presente regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dal medesimo regolamento.

L'articolo 85, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce che le zone ed i compartimenti che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione o di un

programma di sorveglianza per la SEV e/o la NEI, approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE, prima della data di applicazione del medesimo regolamento abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente allo stesso per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689. Il paragrafo 3 dispone che gli Stati membri che si considera abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente al paragrafo 1 o 2 provvedono affinché le misure di tale programma siano conformi a quelle previste per i programmi di eradicazione nel medesimo regolamento.

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006, che ha sostituito la direttiva 91/67/CEE, è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429. Il legislatore nazionale con il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 aveva attuato detta direttiva prevedendo, in particolare, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedessero a:

- rilasciare l'autorizzazione alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione (articolo 4, commi 1 e 2) in possesso di determinati requisiti;
- registrare le imprese di acquacoltura che presentavano i requisiti di deroga all'autorizzazione;
- inserire nella banca dati nazionale i dati e le informazioni relative alle imprese di acquacoltura autorizzate o registrate e agli stabilimenti di lavorazione.

Il decreto 3 agosto 2011 del Ministro della salute "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148" individua le procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti e il decreto 8 luglio 2010 del Ministro della salute "Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura" promuove e regola l'anagrafe delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 26 febbraio 2016 sono state fornite all'Azienda provinciale per i servizi sanitari direttive aggiornate per l'attivazione di programmi finalizzati al riconoscimento/mantenimento dell'indennità da SEV e da NEI, per la movimentazione dei prodotti di acquacoltura e per la semina nelle acque pubbliche.

La Giunta provinciale ha confermato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente con provvedimenti n. 338 del 3 marzo 2017, n. 2193 del 14 dicembre 2017, n. 2428 del 21 dicembre 2018, n. 2167 del 20 dicembre 2019 e n. 2206 del 22 dicembre 2020, le direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari già approvate con deliberazione n. 249 del 26 febbraio 2016.

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 "recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici" è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236; la decisione 2008/392/CE "recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti" è stata abrogata dal regolamento delegato (UE) 2020/691; la decisione 2008/896/CE "relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio" e la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 "recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici" sono state abrogate dal regolamento delegato (UE) 2020/689; la decisione 2008/946/CE "recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura" è stata dichiarata, con Comunicazione della Commissione 2022/C 252/01, caduca per mancanza di oggetto.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria

applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie”.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia veterinaria”.

Il regolamento (UE) 2016/429 all'articolo 5 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle “malattie elencate” nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento tra le quali rientrano la SEV e la NEI.

Le “malattie elencate” richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione europea ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie ed ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

La SEV, relativamente in particolare alle specie trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*), salmerino di lago (*Salvelinus namaycush*), trota marmorata (*Salmo marmoratus*), e la NEI, relativamente in particolare alle specie trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*), salmerino di lago (*Salvelinus namaycush*), trota marmorata (*Salmo marmoratus*), salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*) e salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), risultano tra le malattie animali classificate in categoria C+D+E.

Il Ministero della salute, con nota prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022, ha fornito alcune indicazioni per l'applicazione del decreto legislativo n. 134/2022, segnalando inoltre che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto, fino all'entrata in vigore del manuale operativo identificazione e registrazione (I&R) e alla sua completa applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti esclusivamente per le modalità e tempi di:

- a) identificazione di bovini, equini, ovicaprini e suini;
- b) identificazione degli animali delle specie diverse da quelle di cui al punto a);
- c) richiesta delle registrazioni e dei riconoscimenti previsti dal d.lgs. n. 134/2022;
- d) compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN;
- e) aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet www.vetinfo.it, sezione “regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della Commissione”, (ex regolamento all'articolo 101, comma 1), sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea;
- f) registrazione dei controlli di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 134/2022 nello specifico applicativo del portale www.vetinfo.it

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per le attività analitiche previste dal Piano di cui alla presente proposta di deliberazione.

A marzo 2022, considerate le modifiche intervenute a livello della normativa europea, sono state riviste le direttive impartite per all'Azienda provinciale per i servizi sanitari con deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 26 febbraio 2016, revisione adottata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 406 del 18 marzo 2022.

Alla luce delle disposizioni nazionali emanate nel corso dell'anno 2022, risulta necessario rivedere nuovamente le disposizioni adottate in materia di prevenzione e controllo della SEV e della NEI con deliberazione giunta n. 406/2022.

L'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e NEI ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, contenuto nell'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 406 del 18 marzo 2022, deve essere aggiornato alla luce del recente riconoscimento d'indennità da SEV e da NEI di una parte del bacino idrografico del torrente Arnò.

Preso atto altresì delle tariffe indicate dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con nota prot. generale n. 11475/2022 del 12 dicembre 2022 per le attività di profilassi in parola relative all'anno 2023.

Si propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2023, le disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche, contenute nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione, in sostituzione di quelle contenute nell'allegato A della deliberazione giunta n. 406 del 18 marzo 2022;
- dare atto che l'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e indenni da NEI, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, aggiornato alla luce del recente riconoscimento d'indennità da SEV e da NEI di una parte del bacino idrografico del torrente Arnò, è contenuto nell'allegato B della presente proposta di deliberazione che sostituisce l'allegato B della deliberazione giunta n. 406 del 18 marzo 2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
- visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;

- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 656 dell'11 gennaio 2023 avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 136/2022, articolo 13 "Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie" - Attuazione ed indicazioni applicative";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 515 del 24 aprile 2020 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022" (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020)";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1905 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto "Adozione del "Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022" in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari";
- vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 863915 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto "Attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare, acqua potabile e prodotti fitosanitari – Anno 2023";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 24870 del 28/10/2021 "Sistema I&R acquacoltura, gruppo specie "pesci" - Attivazione del documento di accompagnamento informatizzato e della funzionalità di registrazione delle movimentazioni";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 1192 del 18/01/2022 "Sistema I&R - "pesci" – documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni- Ns rif. DGSAF 809 – A - 13.01.2022 – PROROGA";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 15731 del 27/06/2022 "Sistema I&R – acquacoltura - gruppo specie "pesci" - documento di accompagnamento informatizzato in BDN";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 18133 del 27/07/2022 "Acquacoltura – casi in cui non viene richiesto il modello di accompagnamento informatizzato in BDN";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 "Finanziamento dei Controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti";
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 "decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni";
- vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 829190 del 01/12/2022 avente ad oggetto "Piani di sorveglianza delle malattie elencate di categoria B, C e D in provincia di Trento – Articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136";
- vista la email dell'Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 20 dicembre 2022 (PAT ID n. 639672797 del 21 dicembre 2022);
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento";
- visto l'articolo 55 "Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare" della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria);
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- visti l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per l'anno 2023, le disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche, contenute nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quelle contenute nell'allegato A della deliberazione giunta n. 406 del 18 marzo 2022;
2. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dalle disposizioni di cui al precedente punto 1., ivi inclusa la verifica della loro corretta applicazione, e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l'esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dalle disposizioni di cui al punto 1., i cui costi, a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel successivo punto 3 e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di dare atto che il costo delle analisi per la sorveglianza della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) per l'anno 2023 è il seguente:
 - n. 230 controlli con isolamento su colture cellulari (esame virologico per sorveglianza e conferma) al costo unitario di euro 44,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile se dovuto = euro 12.616,22;
 - n. 230 test RT-PCR su organi al costo unitario di euro 22,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile se dovuto = euro 6.319,56;
 - n. 10 attività di sequenziamento al costo unitario di euro 22,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile se dovuto = euro 274,76;

per un costo complessivo presunto pari ad euro 19.210,54;

4. di dare atto altresì che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l'anno 2023, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "Incarichi e consulenze sanitarie" per euro 19.210,54, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 16 dicembre 2022 recante "Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2023-2025 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente anno 2023";
5. di dare atto inoltre che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 3. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
6. di dare atto infine che l'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e indenni da NEI, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, è contenuto nell'allegato B della presente deliberazione che sostituisce l'allegato B della deliberazione giunta n. 406 del 18 marzo 2022;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Faunistico per opportuna conoscenza;
8. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

Il vice presidente
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato A

Disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche.

1. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA E MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI VIVI, INCLUSI UOVA E GAMETI

Il regolamento delegato (UE) 2020/691 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 integrano le norme del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti e i trasportatori di animali acquatici. Detti regolamenti stabiliscono, tra l’altro, prescrizioni in materia di riconoscimento e registrazione degli stabilimenti di acquacoltura.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 detta disposizioni per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, per la registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta degli animali, nonché per l’identificazione e la registrazione degli animali.

Il Ministero della salute, con nota prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022, ha fornito alcune indicazioni per l’applicazione del decreto legislativo n. 134/2022, segnalando inoltre che, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del medesimo decreto, fino all’entrata in vigore del manuale operativo identificazione e registrazione (I&R) e alla sua completa applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti esclusivamente per le modalità e tempi di:

- a) identificazione di bovini, equini, ovicaprini e suini;
- b) identificazione degli animali delle specie diverse da quelle di cui al punto a);
- c) richiesta delle registrazioni e dei riconoscimenti previsti dal d.lgs. n. 134/2022;
- d) compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN;
- e) aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet www.vetinfo.it, sezione “regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della Commissione”, (ex regolamento all’articolo 101, comma 1), sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea;
- f) registrazione dei controlli di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 134/2022 nello specifico applicativo del portale www.vetinfo.it

Le movimentazioni di partite di pesce vivo, uova e gameti devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429, parte IV, titolo II, capo 2, sezioni da 1 a 6 e sono vincolate alla categoria sanitaria dello stabilimento di origine e di destinazione, così come anche indicato dal Ministero della salute con nota prot. DGSAF n. 24870 del 28 ottobre 2021.

Il ripopolamento delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento deve avvenire con materiale ittico proveniente da “zone” o “compartimenti” riconosciuti indenni da SEV e NEI (categoria 1), ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 136/2022, e sotto controllo degli Uffici distrettuali forestali della Provincia. Il materiale ittico introdotto può essere immesso nel rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali in materia di gestione della pesca.

Pertanto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS), per le attività di registrazione, riconoscimento e assegnazione e aggiornamento della categoria sanitaria degli stabilimenti, nonché per l’identificazione degli animali vivi e la loro movimentazione si attiene alle disposizioni e alle indicazioni sopra richiamate.

2. SORVEGLIANZA BASATA SUI RISCHI DA PARTE DELL'APSS

2.1 PRESCRIZIONI GENERALI

La sorveglianza sanitaria presso gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, ai sensi dell'articolo 3, punto 2., del regolamento delegato (UE) 2020/689, è svolta in base al rischio, comprende visite sanitarie e, se del caso, campionamenti, ed è volta a individuare l'aumento della mortalità, le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le malattie emergenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

L'APSS effettua la classificazione del rischio degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti tenendo sempre in considerazione:

- a) la possibilità di diffusione diretta di patogeni attraverso l'acqua;
- b) i movimenti di animali di acquacoltura;
- c) il tipo di produzione;
- d) le specie di animali di acquacoltura detenute;
- e) il sistema di biosicurezza, comprese la competenza e la formazione del personale;
- f) la densità degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione nell'area circostante lo stabilimento in questione;
- g) la vicinanza di stabilimenti di stato sanitario inferiore a quello dello stabilimento in questione;
- h) i precedenti episodi di malattia dello stabilimento in questione e degli altri stabilimenti locali;
- i) la presenza di animali acquatici selvatici infetti nell'area circostante lo stabilimento in questione;
- j) il rischio posto dalle attività umane nelle vicinanze dello stabilimento in questione, ad esempio la pesca sportiva, la presenza di vie di trasporto, porti in cui è effettuato il ricambio delle acque di zavorra;
- k) l'accesso allo stabilimento in questione da parte di predatori che possono provocare la diffusione di malattie;
- l) i precedenti dello stabilimento per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni dell'autorità competente.

La frequenza delle visite sanitarie negli stabilimenti riconosciuti, ai sensi dell'allegato VI, parte I, capitolo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, è la seguente:

- a) almeno una volta l'anno negli stabilimenti ad alto rischio;
- b) almeno una volta ogni due anni negli stabilimenti a medio rischio;
- c) almeno una volta ogni tre anni negli stabilimenti a basso rischio.

2.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Le visite sanitarie e i campionamenti, ai fini della sorveglianza della SEV e della NEI nonché del riconoscimento e mantenimento dello *status* di indenne da tali malattie, sono effettuati quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 14°C, o, se le temperature non raggiungono valori inferiori a 14 °C, quando la temperatura dell'acqua raggiunge i valori minimi annuali.

Gli intervalli tra le visite sanitarie e tra i campionamenti devono essere di almeno quattro mesi o quanto più lungo possibile, tenendo sempre conto delle prescrizioni relative alla temperatura dell'acqua.

Nelle operazioni di campionamento dovranno essere selezionati, se presenti, solo esemplari di trota iridea, tranne qualora siano presenti altre specie sensibili che mostrano segni tipici della SEV e/o della NEI. Se non sono presenti trote iridee, i campionamenti dovranno essere rappresentativi di tutte le altre specie sensibili presenti.

Se presenti, devono essere selezionati i soggetti deboli, quelli che presentano un comportamento anomalo o i soggetti morti recentemente, ma non in stato di decomposizione.

Se per la produzione ittica è utilizzata acqua proveniente da diverse fonti, nel campione devono essere inclusi pesci che rappresentino tutte le fonti idriche.

I pesci campionati devono comprendere soggetti raccolti in modo da ottenere un campione proporzionalmente rappresentativo di tutte le unità di produzione dello stabilimento, quali gabbie di rete, vasche e stagni, nonché di tutte le classi di età.

Gli organi e il materiale tissutale da sottoporre a campionamento ed esame sono la milza, il rene anteriore e il cuore o, in alternativa, l'encefalo. Se il campionamento riguarda i riproduttori, si può prelevare ed esaminare anche il fluido ovarico o il liquido seminale. Nel caso di avannotti possono essere sottoposti a campionamento pesci interi.

È consentito aggregare nel medesimo pool campioni provenienti da un massimo di 10 pesci.

Nel caso di una sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche per via del numero esiguo di stabilimenti di acquacoltura contemplati da un programma di eradicazione, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento devono essere determinati in modo da ottenere una copertura ragionevole della zona o del compartimento. I punti di campionamento devono essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali si trovano le popolazioni selvatiche delle specie sensibili. Anche per le popolazioni selvatiche che devono essere sottoposte a visite sanitarie o a campionamento più di una volta l'anno, gli intervalli tra le visite sanitarie e tra i prelievi di campioni devono essere almeno pari a quattro mesi o quanto più lunghi possibile, tenendo conto delle prescrizioni relative alla temperatura dell'acqua.

2.3 CONCESSIONE DELLO STATUS DI INDENNE DA SEV E DA NEI A ZONE E COMPARTIMENTI DI STATO SANITARIO SCONOSCIUTO

Lo *status* di indenne da SEV e di indenne da NEI può essere concesso a una zona o a un compartimento di stato sanitario sconosciuto solo se:

- a) tutti gli stabilimenti e, ove necessario, i punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche selezionati sono stati sottoposti a uno dei seguenti piani:
- modello A - **piano biennale**: gli stabilimenti o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a visite sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi, così come indicato nella tabella 1.A contenuta nell'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Durante detto periodo di due anni le prove per la ricerca della SEV e della NEI, effettuate su tutti i campioni mediante i metodi diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 2. del regolamento (UE) sopraccitato, devono aver avuto esito negativo e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di tali malattie applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 3. del medesimo regolamento;
 - modello B - **piano quadriennale** con campione di dimensioni ridotte: gli stabilimenti o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a visite sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di quattro anni consecutivi, così come indicato nella tabella 1.B contenuta nell'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Durante detto periodo di quattro anni le prove per la ricerca della SEV e della NEI, effettuate su tutti i campioni mediante i metodi diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 2. del regolamento (UE) sopraccitato, devono aver avuto esito negativo e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di tali malattie applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 3. del medesimo regolamento.

Se nel corso della sorveglianza di cui alla precedente lettera a) è stata rilevata la SEV e/o la NEI, prima di dare avvio a un nuovo piano biennale o quadriennale gli stabilimenti pertinenti nella zona o nel compartimento devono:

- essere sottoposti alle misure minime di controllo delle malattie di cui agli articoli da 58 a 65 del regolamento delegato (UE) 2020/689;
- essere ripopolati con pesci provenienti da uno stabilimento situato in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento aventi lo *status* di indenne da SEV e di indenne da NEI o provenienti

da uno stabilimento situato in uno Stato membro, una zona o un compartimento contemplati da un programma di eradicazione della SEV e della NEI.

2.4 CONCESSIONE DELLO STATUS DI INDENNE DA SEV E DI INDENNE DA NEI A ZONE E COMPARTIMENTI NOTORIAMENTE INFETTI

Lo *status* di indenne da SEV e di indenne da NEI può essere concesso a una zona o a un compartimento notoriamente infetti da SEV e/o da NEI solo se tutti gli stabilimenti che detengono specie elencate in tale zona o compartimento sono stati sottoposti a un programma di eradicazione che soddisfa le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere state efficacemente applicate le misure minime di controllo di cui agli articoli da 55 a 65 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nelle vicinanze dello stabilimento o degli stabilimenti dichiarati infetti da SEV e/o da NEI, deve essere stata istituita una zona soggetta a restrizioni (definita nel successivo punto 2.4.1) di dimensioni adeguate, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, se del caso suddivisa in una zona di protezione e in una zona di sorveglianza;
- b) tutti gli stabilimenti non infetti da SEV e/o da NEI che detengono specie elencate all'interno della zona di protezione o, se non è stata istituita alcuna zona di protezione, all'interno della zona soggetta a restrizioni devono essere oggetto di un'indagine che comprenda almeno i seguenti elementi:
 - i) il prelievo di campioni da sottoporre a prove di 10 pesci, se sono stati riscontrati segni clinici o lesioni *post mortem* compatibili con l'infezione da SEV e/o da NEI, o di almeno 30 pesci, se non sono stati riscontrati segni clinici o lesioni *post mortem* di tale genere;
 - ii) negli stabilimenti in cui le prove di cui al precedente punto i) hanno avuto esito negativo, le visite sanitarie devono proseguire una volta al mese durante il periodo in cui la temperatura dell'acqua è inferiore a 14°C, fino alla revoca della zona di protezione conformemente al punto successivo;
- c) gli stabilimenti devono essere svuotati, puliti e disinfettati e sottoposti a fermo conformemente rispettivamente agli articoli 62, 63 e 64 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

La durata del periodo di fermo deve essere almeno pari a sei settimane. Quando tutti gli stabilimenti infetti all'interno della stessa zona di protezione o, se non è stata istituita alcuna zona di protezione, all'interno della zona soggetta a restrizioni sono stati svuotati, deve essere applicato un fermo simultaneo per un periodo almeno pari a tre settimane. Quando viene applicato il fermo degli stabilimenti infetti, la zona soggetta a restrizioni o, qualora sia stata istituita, la zona di protezione, deve essere convertita in zona di sorveglianza finché non sia stato ultimato il piano di campionamento biennale o quadriennale sopra descritto;

- d) si può procedere al ripopolamento solo quando tutti gli stabilimenti infetti sono stati svuotati, puliti e disinfettati e sottoposti a fermo così come indicato nella precedente lettera c);
- e) gli stabilimenti che detengono specie elencate nella zona o nel compartimento contemplati dal programma di eradicazione e, nei casi in cui è prescritta la sorveglianza delle popolazioni selvatiche, tutti i punti di campionamento (di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 1, lettera b), devono essere successivamente sottoposti al **piano biennale o al piano quadriennale**, già descritti nel precedente punto 2.3.

Il singolo stabilimento che detiene specie elencate e il cui stato sanitario è indipendente dallo stato sanitario delle acque circostanti non è tenuto al rispetto del piano biennale o del piano quadriennale a seguito di un focolaio di malattia, purché tale stabilimento soddisfi le seguenti prescrizioni e sia ripopolato con pesci provenienti da zone o compartimenti aventi lo *status* di indenne da SEV e di indenne da NEI:

- i) un campione rappresentativo degli animali, provenienti da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenne da malattia, che sono stati usati per ripopolare lo stabilimento dopo la pulizia, la disinfezione e il fermo sia sottoposto a prove per la ricerca della malattia in

- questione non prima di tre mesi e non dopo 12 mesi dall'esposizione a condizioni che favoriscono la manifestazione clinica della malattia, compresa la temperatura dell'acqua;
- ii) siano utilizzati il campionamento e le prove diagnostiche previste dall'allegato VI, parte II del regolamento delegato (UE) 2020/689 e i campioni siano prelevati da un numero di animali tale da garantire l'individuazione della malattia in questione con una confidenza del 95 % se la prevalenza attesa è del 2 %;
 - iii) i risultati delle prove di cui al precedente punto ii) siano negativi.

2.4.1 DETERMINAZIONE DELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

La determinazione della zona soggetta a restrizioni deve essere definita in base ad un'analisi caso per caso e deve prendere in considerazione i fattori che incidono sui rischi di diffusione della SEV e/o della NEI ai pesci detenuti e ai pesci selvatici quali: il numero, il tasso e la distribuzione delle mortalità di pesci nello stabilimento infetto da SEV e/o da NEI o in altri stabilimenti di acquacoltura; la distanza e la densità degli stabilimenti limitrofi; la prossimità a macelli; gli stabilimenti a contatto; le specie presenti negli stabilimenti; le pratiche di allevamento applicate negli stabilimenti infetti e in quelli limitrofi; le condizioni idrodinamiche e altri fattori di rilevanza epidemiologica che possono essere stati individuati.

La delimitazione geografica delle zone soggette a restrizione deve comprendere l'intero bacino idrografico in cui è situato lo stabilimento infetto da SEV e/o da NEI. L'APSS può limitare l'estensione della zona soggetta a restrizioni a parti del bacino idrografico, purché tale limitazione non comprometta le misure di controllo delle malattie per quanto riguarda la SEV e la NEI.

2.5 MANTENIMENTO DELLO *STATUS* DI INDENNE DA SEV E DI INDENNE DA NEI

Per il mantenimento dello *status* di indenne da SEV e di indenne da NEI (categoria 1) è prescritta una sorveglianza mirata nella quale tutti gli stabilimenti che detengono specie elencate nella zona o nel compartimento indenne devono essere sottoposti a visite sanitarie e i pesci devono essere sottoposti a campionamento secondo le indicazioni contenute nella tabella 1.C, di cui all'allegato VI, parte II, sezione 4, punto 1. del regolamento delegato (UE) 2020/689, che tiene conto del livello di rischio attribuito allo stabilimento (alto, medio e basso).

Considerate le attività implementate negli anni precedenti sul territorio provinciale, l'APSS può comunque aumentare la frequenza delle visite sanitarie e dei campionamenti rispetto a quella definita nella tabella 1.C sopraccitata.

L'APSS attribuisce sempre la classe di rischio alta nel caso in cui lo stato sanitario di categoria 1 della zona o compartimento dipenda dallo *status* sanitario delle popolazioni di animali acquatici delle acque naturali circostanti.

Lo *status* di indenne da SEV e/o da NEI può essere mantenuto solo se tutti i campioni analizzati, mediante i metodi diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, sezione 5, punto 2. del regolamento delegato (UE) 2020/689, sono risultati negativi per la rispettiva malattia ed è stato escluso qualsiasi sospetto di tali malattie applicando i metodi diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, sezione 5, punto 3. del medesimo regolamento.

2.6 SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA NON INFETTI, MA CHE NON PARTECIPANO A PROGRAMMI DI ERADICAZIONE O CHE NON HANNO CONSEGUITO LO *STATUS* DI INDENNE DA SEV E DA NEI (CATEGORIA 3)

Al fine di dimostrare l'assenza di infezione da SEV e da NEI negli stabilimenti di acquacoltura che non partecipano ad un programma di eradicazione e in quelli che non intendono conseguire lo *status* di indenne, l'APSS effettua visite sanitarie e campionamenti, a seconda del livello di rischio dello stabilimento, così come indicato nella programmazione contenuta nell'allegato VI, parte III, capitolo 1, sezione 2, punto 1. del regolamento delegato (UE) 2020/689.

I campioni prelevati sono sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca della SEV e della NEI mediante i metodi diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 2. del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Considerate le attività implementate negli anni precedenti sul territorio provinciale, l'APSS può comunque aumentare la frequenza delle visite sanitarie e dei campionamenti rispetto a quella definita nell'allegato VI, parte III, capitolo 1, sezione 2, punto 1. del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Uno stabilimento di acquacoltura risultato infetto nel corso della sorveglianza sanitaria può riavviare la stessa sorveglianza solo se è svuotato, pulito e disinfettato e sottoposto a fermo, conformemente rispettivamente agli articoli 62, 63 e 64 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e ripopolato con esemplari provenienti dai seguenti stabilimenti:

- i) ubicati in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento indenni da SEV e da NEI;
- ii) ubicati in uno Stato membro, in una zona o un in compartimento contemplati da un programma di eradicazione della SEV e della NEI;
- iii) che attuano un programma di sorveglianza della SEV e della NEI.

2.7 STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA INFETTI PER UNA SOLA MALATTIA (SEV O NEI) O PER ENTRAMBE

Negli stabilimenti di acquacoltura infetti per una sola malattia (SEV o NEI) o per entrambe e che non intendono intraprendere il percorso per il conseguimento dello status di indenne per tale malattia, l'APSS effettua una sorveglianza basata sui rischi secondo le disposizioni dell'allegato VI, parte I, capitoli 1, 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2020/689, fatto salvo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 136/2022.

2.8 CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI SELVATICHE SUSCETTIBILI A SEV E NEI NELLE ACQUE LIBERE DELLE ZONE RICONOSCIUTE INDENNI

L'APSS effettua annualmente un controllo dei pesci selvatici appartenenti alle specie sensibili alla SEV e alla NEI, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, nelle acque libere delle zone riconosciute indenni per le medesime malattie. A tal fine provvede alla raccolta di campioni di matrici biologiche (milza, rene anteriore, cuore o encefalo, o, nel caso di riproduttori, fluido ovarico o liquido seminale) da 30 pesci suddividendoli in tre pool (10 pesci ciascuno).

Detti campionamenti sono svolti nel corso delle campagne ittiogeniche. A tal fine l'APSS concorda con il Servizio Faunistico le modalità e i tempi dell'intervento.

Per quanto concerne le modalità di campionamento, l'APSS segue le prescrizioni specifiche contenute nel precedente punto 2.2.

3. NOTIFICA E COMUNICAZIONE DI SEV E NEI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E GESTIONE DI CASI SOSPETTI E CONFERMATI

La notifica e la comunicazione, all'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'APSS, di SEV e NEI rispettano le indicazioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 136/2022.

Gli operatori di stabilimenti infetti interessati al conseguimento dell'indennità sottoscrivono e presentano all'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria il piano finalizzato al conseguimento dell'eradicazione da SEV e NEI, i cui costi sono a carico dell'APSS solo se l'operatore ottempera correttamente alle disposizioni definite nel medesimo piano.

Nel piano deve essere inoltre esplicitato l'impegno a seguire le indicazioni contenute nello stesso ed ogni altra indicazione formalizzata dall'APSS. In caso di inosservanza a dette disposizioni l'operatore sarà tenuto a rifondere le spese sostenute dall'APSS per l'effettuazione delle attività

ufficiali svolte nell'ambito del piano di eradicazione, ivi inclusi i costi dell'attività analitica di laboratorio.

Nel caso di sospetto o conferma della presenza di SEV e/o NEI in zone del territorio provinciale già riconosciute indenni si applicano gli articoli 110 e 111 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

4. STABILIMENTI NEI QUALI GLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA SONO DETENUTI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RILASCIO IN NATURA (IMPIANTI ITTIOTENICI)

Gli impianti ittioteni sono strutture finalizzate alla tutela della biodiversità e quindi alla salvaguardia delle specie autoctone ed endemiche attraverso il mantenimento dei loro patrimoni genetici. Si distinguono in incubatoi di valle e impianti ittioteni a ciclo completo.

Gli incubatoi di valle hanno finalità puramente conservazionistiche senza fini commerciali e pertanto effettuano un ripopolamento molto limitato nel tempo e nello spazio. La condizione essenziale per questi stabilimenti è che l'attività si svolga esclusivamente in un contesto idrografico in cui l'APSS possa ritenere che esista uno stato sanitario omogeneo della popolazione ittica presente e reputi che tale attività non possa alterare il medesimo.

Di conseguenza in detti stabilimenti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di base:

- lo sviluppo delle uova derivanti dall'attività di spremitura dei pesci selvatici deve avvenire in strutture esclusivamente destinate a tale scopo (ossia che non vengano introdotti pesci, uova o gameti provenienti da altre zone) e ubicate nella stessa zona dove vengono effettuati il prelievo e la spremitura dei riproduttori. Nella medesima zona devono confluire le acque di scarico degli stabilimenti;
- l'immissione in acqua dei prodotti ittici derivati dalle uova così incubate deve avvenire nella stessa zona da cui sono stati prelevati i riproduttori utilizzati per la spremitura;
- nello stabilimento non devono essere presenti permanentemente riproduttori. Deroghe alla permanenza dei riproduttori per più anni negli "incubatoi di valle" possono essere rilasciate dall'Autorità competente in materia, previo parere favorevole dell'APSS, purché gli stessi riproduttori siano correttamente identificati (ad esempio mediante microchip).

Gli animali acquatici degli stabilimenti sopraccitati non sono pertanto allevati a scopo di immissione sul mercato, ma solo per la semina nella stessa area del corso d'acqua da cui sono stati prelevati i riproduttori utilizzati per la spremitura. I titolari possono essere associazioni di pescatori, delegate a ciò direttamente dall'Amministrazione provinciale.

L'APSS, ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 134/2022, registra gli "incubatoi di valle" nella sezione acquacoltura della BDN dell'anagrafe zootecnica alla voce "incubatoi".

Gli stabilimenti ittioteni a ciclo completo producono materiale da semina per l'immissione in fiumi/torrenti e laghi non solo nell'area in cui è sito lo stabilimento, possono stabilire permanentemente i riproduttori e devono anche essere riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 134/2022, potendo avere finalità commerciale.

L'APSS effettua annualmente una visita sanitaria ed un campionamento in tutti gli impianti ittioteni attivi (incubatoi di valle e impianti ittioteni a ciclo completo) secondo la programmazione riportata nella tabella 1.C, contenuta nell'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 4, punto 1. del regolamento delegato (UE) 2020/689, per gli stabilimenti con livello di rischio alto.

I campioni prelevati sono sottoposti a prove per la ricerca della SEV e della NEI mediante i metodi diagnostici di cui all'allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 2. del regolamento delegato (UE) 2020/689 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 2.2.

5. STABILIMENTI DI QUARANTENA PER ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Gli stabilimenti di quarantena sono quelli identificati dal regolamento delegato (UE) 2020/691, articolo 4, lettera a) che per ottenere il riconoscimento devono soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento.

6. INCARICATI DEL CONTROLLO

Sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme contenute nel presente allegato l'APSS, il personale del corpo forestale e gli agenti ittico-venatori della Provincia autonoma di Trento.

7. AZIONI IN CASO DI RILIEVO DI NON CONFORMITÀ

Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625, articoli 137 e 138:

- qualora siano evidenziate non conformità nell'applicazione del sistema I&R, l'APSS applica le azioni previste in caso di non conformità e le sanzioni disposte dal decreto legislativo n. 134/2022;
- qualora non siano rispettate, da parte degli operatori interessati, le misure di prevenzione e controllo della SEV e della NEI, l'APSS fa riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 136/2022.

Allegato B

ZONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RICONOSCIUTE INDENNI DA SEV E DA NEI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689.

1. ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON: bacino idrografico del torrente Noce dalla sorgente fino alla diga situata in località Rocchetta nei comuni di Ton e Spormaggiore che con i suoi 15 metri di altezza rappresenta un ostacolo insormontabile per la risalita di pesci;
2. ZONA VAL DI FIEMME, FASSA E CEMBRA: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente fino allo sbarramento artificiale denominato Serra S. Giorgio del Comune di Giovo costituito da un manufatto di cemento armato con uno sviluppo in altezza di circa 22 metri e da un canale di deflusso laterale inclinato delle acque con un salto terminale di circa 6 metri che rappresenta un ottimo ostacolo al fine di evitare la risalita dei pesci;
3. ZONA VAL DEL FERSINA: bacino idrografico del torrente Fersina, dalla sorgente fino alla cascata di Ponte Alto. L'imponente cascata, scavata nella roccia, ha una altezza di circa 88 metri;
4. ZONA VAL DELL'ADIGE: bacino idrografico del fiume Adige dalla cascata localizzata a Gilf, a monte di Merano, dall'ostacolo localizzato a Ponte Gardena, dall'ostacolo artificiale situato a Ponte Nova fino ad uno sbarramento artificiale rappresentato da una centrale idroelettrica, diga di Ala, che costituisce un ostacolo alla risalita dei pesci;
5. ZONA VAL DELLE SORNE: bacino idrografico del torrente Sorne dalla sorgente fino ad uno sbarramento artificiale rappresentato da una centrale idroelettrica sito in località Chizzola del Comune di Ala;
6. ZONA RIO MANES: bacino idrografico del rio Manes dalla sorgente fino ad una briglia larga 5 metri e alta 2 metri costituita da blocchi di granito cementati sita in località "La Zinquantina"; l'alveo del rio Manes è costituito da una massicciata fugata con una pendenza di circa il 15%, che da sola costituisce un forte ostacolo per la risalita del pesce;
7. ZONA VAL BANALE: bacino idrografico del torrente Ambies dalla sorgente fino ad uno sbarramento artificiale costituito da una centrale idroelettrica sita in località Nembia nel Comune di San Lorenzo in banale;
8. ZONA LAGO DI MOLVENO: bacino idrografico dalle sorgenti del rio Lambii, rio Massò e rio Ceda fino al lago di Molveno;
9. ZONA VALLE DEI LAGHI: bacino idrografico dei laghi di S. Massenza, Toblino e Cavedine, fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine, che conduce alla centrale idroelettrica nel Comune di Torbole;
10. ZONA TORRENTE LENO: bacino idrografico del torrente Leno dalla sorgente fino alla cascata di Santa Maria nel Comune di Rovereto che con i suoi 5,30 metri di altezza rappresenta un ostacolo insormontabile per la risalita di pesci;
11. ZONA TORRENTE ADANÀ: bacino idrografico del torrente Adanà dalla sorgente fino alla barriera artificiale costituita da blocchi di granito e cemento alta circa 2,60 metri e ampia 7 metri, le cui coordinate geografiche sono: latitudine 45.96093 e longitudine 10.6562;
12. ZONA ALTO SARCA: bacino idrografico del fiume Sarca dalla sorgente:
 - a) alla barriera localizzata nel Comune di Vigo Rendena - Latitudine 46,08174 e Longitudine 10,72746;
 - b) alla barriera artificiale verticale situata alla fine del canale artificiale costruito per permettere il passaggio dell'acqua dal fiume Sarca alla troticoltura Burrini di Batocchi – IT220TN005;
13. ZONA VALSUGANA: bacino idrografico del fiume Brenta dalla sorgente fino alla diga di Marzotto nel Comune di Enego (VI) (per quanto riguarda il territorio provinciale termina nel Comune di Grigno);
14. ZONA VALLE DEL CISMONE E DEL VANOI: bacini idrografici del torrente Cismon e del torrente Vanoi dalle sorgenti fino alla diga Ponte Serra in località "Moline" comune catastale di Lamon – Sovramonte (BL) che con i suoi 70 metri di altezza rappresenta uno sbarramento insormontabile per la risalita di pesci;
15. ZONA TORRENTE PALVICO: bacino idrografico del torrente Palvico dalla sorgente fino alla barriera localizzata nel Comune di Storo, Latitudine 45,842248 e Longitudine 10,584247;

16. ZONA TORRENTE ARNÒ: bacino idrografico del torrente Arnò dalla sorgente fino alla barriera localizzata, sullo stesso torrente, nel punto avente le seguenti coordinate: Latitudine: 46.029597 - 46° 01' 46.5492" N WGS 84; Longitudine: 10.728018 - 10° 43' 40.8648" E WGS 84.